

Codice A1813A

D.D. 3 ottobre 2018, n. 3110

Autorizzazione idraulica n. 5023, per la realizzazione di n. 3 scarichi di acque meteoriche, nel rio San Pietro, in comune di Carmagnola.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Teksid Aluminum srl, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. **gli scarichi diretti nel rio San Pietro dovranno essere muniti di idoneo dispositivo (valvole di non ritorno) atto a impedire fenomeni di rigurgito in caso di piena;**
7. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
8. i massi costituenti i manufatti di sbocco e la pavimentazione antiersiva di fondo alveo non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito;
9. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sostegno delle tubazioni di scarico in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; **il piano di appoggio della struttura di fondazione del manufatto di sostegno della tubazione di scarico dovrà essere posto ad una profondità di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate;**
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- 12.** l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 13.** questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 14.** l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 15.** il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.lgs 42/04-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);
- 16.** per le opere previste dovrà essere conseguito formale atto di concessione ai sensi delle LL.RR 20/2002 e 12/2004.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. For. Elio Pulzoni)